# DELIBERA ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

### IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO

nella seduta delli 7 aprile 2016

- visto il nuovo "Regolamento per la formazione professionale continua" del Consiglio Nazionale Forense delli 16 luglio 2014 così come modificato con delibera delli 30 luglio 2015, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate e come di seguito specificate;
- visto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo considera essenziale l'assolvimento degli obblighi formativi in linea con quanto stabilito dal C.N.F., atteso che il Regolamento per la formazione continua trova fonte diretta nell'art 11 della legge professionale forense;
- visto l'art 29 legge n.247/2012 che affida ai Consigli dell'Ordine compiti di promozione ed organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli avvocati:

#### **ADOTTA**

### la seguente delibera

### <u>Articolo 1 – Obbligo formativo</u>

- 1) Fermo restando quanto previsto per i praticanti abilitati al patrocinio, sono tenuti all'obbligo della formazione continua tutti gli avvocati iscritti all'Albo.
- 2) L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo o all'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio, e cioè a prescindere dall'esercizio in atto, o meno, dell'attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua, fatte salve le condizioni di esenzione ed esonero previste all'art 15 del Regolamento.
- 3) Per tutti gli avvocati che erano già iscritti all'Albo alla data del 1° gennaio 2015, indipendentemente dall'anno d'iscrizione, il prossimo triennio di valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo è quello 2014-2016.
- 4) Il periodo di valutazione triennale per ogni nuovo iscritto a partire dall'anno 2015 farà

riferimento al triennio di valutazione di cui al comma precedente e così a procedere e pertanto gli iscritti nel primo triennio di valutazione di loro specifica competenza, ai sensi del Regolamento, dovranno maturare i crediti formativi nella seguente misura, fermo in ogni caso l'obbligo del conseguimento minimo annuale dei crediti:

- almeno numero sessanta crediti formativi, di cui numero nove nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale, se il primo anno del triennio di valutazione venga a coincidere con il primo anno del triennio di valutazione degli iscritti in anni precedenti;
- almeno numero quaranta crediti formativi, di cui numero sei nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale, se il primo anno del triennio di valutazione venga a coincidere con il secondo anno del triennio di valutazione degli iscritti in anni precedenti;
- almeno numero venti crediti formativi, di cui numero tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale, se il primo anno del triennio di valutazione venga a coincidere con il secondo anno del triennio di valutazione degli iscritti in anni precedenti.

### <u>Articolo 2 – Accreditamento e patrocinio di eventi formativi</u>

- 1) La formazione continua, intesa quale patrimonio della professionalità del singolo professionista, deve distinguersi in:
- aggiornamento, inteso quale mantenimento delle conoscenze già acquisite e sviluppo delle competenze tecniche giuridiche a esse collegate;
- formazione, intesa quale accrescimento delle competenze già acquisite e acquisizione di nuove competenze ulteriori e diverse.
- 2) Al Consiglio dell'Ordine sono affidati i compiti di proposta, promozione, gestione e coordinamento in materia di formazione continua; di accreditamento degli eventi formativi; di vigilanza e verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti.
- 3) Il Consiglio dell'Ordine procede all'accreditamento delle attività e degli eventi formativi e all'attribuzione dei crediti per tutti gli eventi a rilevanza locale, per i corsi aventi a oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale, per i master di primo e secondo livello, per i corsi di linguaggio giuridico o lingua straniera, per i corsi della Scuola Forense integrativi della pratica o del tirocinio, per la scuola dei difensori d'ufficio, per i corsi per mediatori professionali.
- 4) Gli organizzatori degli eventi formativi che intendono chiedere l'accreditamento dovranno presentare apposita domanda redatta secondo il modello di cui all'allegato A

della presente delibera mediante comunicazione mail alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

- 5) Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo, il Consiglio dell'Ordine si riserva di richiedere agli organizzatori, prima della concessione dell'accreditamento o del patrocinio, ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori. In ogni caso il Consiglio dell'Ordine concede l'accreditamento esclusivamente ad eventi formativi che prevedono la partecipazione gratuita per gli iscritti.
- 6) Ai fini del computo del termine per la richiesta di accreditamento, la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre e il 10 gennaio e fra il 1° agosto e il 1° settembre di ogni anno, nonchè nel periodo intercorrente fra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.
- 7) L'accreditamento e il patrocinio concessi dal Consiglio dell'Ordine valgono esclusivamente per il singolo evento formativo ed in caso di ripetizione dello stesso, la richiesta di accreditamento o di patrocinio dovrà essere nuovamente richiesta ed accolta.
- 8) Il Consiglio dell'Ordine concede il proprio patrocinio non oneroso esclusivamente a eventi formativi che prevedono la partecipazione gratuita, che si caratterizzano per un programma di respiro nazionale e che presentano caratteri di particolarità d'interesse e di spessore qualitativo.

## Articolo 3 – Obblighi dei soggetti organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati

- 1) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze che siano stati previamente autorizzati dal Consiglio dell'Ordine, sono tenuti a registrare gli orari di entrata e uscita dei singoli partecipanti e a raccogliere, oltre alle complete generalità dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita. Entro il termine di otto giorni dallo svolgimento dell'evento formativo, l'originale del foglio-presenza dovrà pervenire alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine, pena il mancato riconoscimento dei crediti formativi maturati dai partecipanti per la frequenza del relativo evento formativo e/o il mancato accreditamento dei successivi eventi formativi del medesimo organizzatore.
- 2) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati hanno il dovere di vigilare che, durante lo svolgimento degli eventi accreditati o patrocinati, i partecipanti non si assentino dall'aula, salvo che per pochi minuti e per necessità contingenti. Ove, a seguito di ispezione condotta dal Consiglio dell'Ordine per il tramite di propri incaricati, risulti che la presenza in

aula è sensibilmente inferiore, per un tempo non limitato, al numero dei partecipanti che hanno sottoscritto il foglio-presenze in entrata, l'accreditamento dell'evento potrà essere revocato, ferma restando ogni valutazione deontologica, di competenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina, a carico degli iscritti all'evento che, pur avendo sottoscritto il foglio-presenze in entrata, risultino essersi allontanati dall'aula per un periodo significativo, avendo in seguito firmato il foglio-presenze in uscita.

3) Per il caso di organizzazione dell'evento in collaborazione tra il Consiglio dell'Ordine ed altro ente o associazione, il Consiglio dell'Ordine, se richiesto, si farà carico dell'individuazione della sala per la realizzazione dell'evento con accollo del relativo costo nonché, sempre se richiesto, delle spese di pernottamento dei relatori per un importo massimo di euro 200,00 per evento ed in ogni caso per un importo annuo di euro 400,00 per eventi organizzati dalla stessa associazione.

### <u>Articolo 4 – Attestati di partecipazione a eventi formativi accreditati e patrocinati</u>

- 1) Il soggetto organizzatore ha l'onere di consegnare l'attestato di partecipazione al termine dello svolgimento del singolo evento formativo.
- 2) L'iscritto che partecipi a eventi formativi accreditati ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell'evento l'attestato scritto di partecipazione.
- 3) Il soggetto organizzatore dell'evento formativo non potrà rilasciare l'attestato di partecipazione agli iscritti che, negli eventi della durata di una o mezza giornata, non vi abbiano partecipato interamente e che, negli eventi di durata superiore, non vi abbiano partecipato per almeno l'80% della durata.

### Articolo 5 – Attività di autoformazione

- 1) Oltre che con la partecipazione a eventi formativi accreditati, anche da altri Consigli dell'Ordine, dal C.N.F., dalla Cassa Forense, l'iscritto può maturare crediti formativi anche nell'attività prevista e disciplinata dall'art 13 del Regolamento.
- 2) Al fine di ottenere l'attribuzione dei relativi crediti formativi per le suddette attività, l'iscritto dovrà chiederne il riconoscimento al Consiglio dell'Ordine, mediante istanza da depositarsi entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della relativa attività. La domanda di riconoscimento presentata dall'interessato dovrà essere corredata dall'attestato di frequenza/partecipazione e dalla locandina o programma dell'evento idonea ad individuare tipologia e modalità di svolgimento dell'attività formativa. In sede di verifica il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione a eventi o lo svolgimento di attività per le quali l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e

l'attribuzione di crediti al Consiglio dell'Ordine.

### <u>Articolo 6 – Riconoscimento di crediti formativi</u>

### per la partecipazione a eventi non accreditati o svolti all'estero

- 1) Ai sensi dell'art. 6 n. 3 del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine riconoscerà gli eventi formativi organizzati dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Giuridiche delle Università italiane e dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche tramite le proprie articolazioni territoriali, in ogni caso a condizione che la partecipazione a tali eventi sia comprovata da documentazione adeguata, conforme o analoga a quella prevista per gli eventi formativi accreditati.
- 2) L'iscritto dovrà formulare istanza al Consiglio dell'Ordine entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della relativa attività. In sede di verifica il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione a eventi non accreditati per i quali l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l'attribuzione di crediti formativi al Consiglio dell'Ordine. La domanda di riconoscimento presentata dall'interessato dovrà essere corredata dall'attestato di frequenza/partecipazione e dalla locandina o programma dell'evento idonea ad individuare tipologia e modalità di svolgimento dell'attività formativa.
- 3) Ai fini del riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a eventi formativi svolti all'estero o ad iniziative non accreditate, l'iscritto dovrà formulare la medesima istanza di cui ai commi precedenti entro il termine di 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento. In sede di verifica il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione a eventi non accreditati per i quali l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l'attribuzione di crediti formativi al Consiglio dell'Ordine. La domanda di riconoscimento presentata dall'interessato dovrà essere corredata dall'attestato di frequenza/partecipazione e dalla locandina o programma dell'evento idonea ad individuare tipologia e modalità di svolgimento dell'attività formativa.
- 4) In considerazione dell'attività istituzionale ricoperta, lo svolgimento del ruolo di Consigliere dell'Ordine riconosce allo stesso, per il periodo di esercizio della funzione, il conseguimento dei crediti formativi obbligatori aventi a oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

Articolo 7 – Tabella riassuntiva dei crediti per gli eventi accreditati e riconoscibili per la partecipazione ad eventi esterni e per lo svolgimento delle attività di autoformazione, in relazione ai diversi livelli

Attività	Crediti attribuiti	Limite massimo annuale
Aggiornamento: frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio), con un minimo di un'ora e mezza	3	-
Aggiornamento: frequenza di eventi formativi della durata di un'intera giornata o di più giornate	6	-
Formazione: frequenza di eventi formativi di mezza giornata, con un minimo di un'ora e mezza	4	-
Formazione: frequenza di eventi formativi di una intera giornata o di più giornate	8	-
Formazione: frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista; di master di primo e secondo livello; di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; di corsi per l'accesso alla professione di avvocato; della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	4	-
Attività	Crediti attribuiti	Limite massimo annuale
Formazione: frequenza di Scuola Forense integrativa della pratica o del tirocinio; di scuola per difensori d'ufficio; di corsi per mediatori professionali, della durata di più giornate	20	-
Aggiornamento: svolgimento di lezioni, relazioni o moderazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato	oltre quanto attribuito     per la partecipazione     all'evento	12
Aggiornamento: attività di studio e aggiornamento individuale per la preparazione di lezioni, relazioni o moderazioni in eventi formativi accreditati.	2 oltre quanto attribuito per la partecipazione all'evento	
Aggiornamento: pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche <i>on-line</i> , ovvero libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense	per pubblicazioni e saggi: da 1 a 3 per ciascun scritto per libri e monografie: da 1 a 5 per ciascun	12
Aggiornamento: contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati	da 1 a 10	10
Aggiornamento: partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro	da 1 a 10	10
Aggiornamento: partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense	10	10

### Articolo 8 – Esoneri

- 1) Nel caso di parto, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessata e in ragione dell'adempimento da parte della madre dei doveri collegati alla maternità, una riduzione pari numero di crediti formativi da conseguire in numero minimo nell'anno in cui il parto si è verificato oppure nell'anno successivo, a scelta dell'interessata e dunque una riduzione di 15 crediti di cui 3 in materia obbligatoria.
- 2) Nei casi di esonero per "grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo, integrale ovvero parziale, per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) o di familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero.

### <u>Articolo 9 – Verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi</u>

- 1) Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine dell'effettiva partecipazione agli stessi.
- 2) Nel caso in cui un evento formativo sia frequentato dall'iscritto in misura inferiore a quella prevista dal Regolamento, e cioè interamente, per gli eventi che durano una mezza o intera giornata ed almeno nell'80%, per quelli di durata superiore, la partecipazione parziale all'evento non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo. Ai fini dell'attestazione della durata effettiva della partecipazione all'evento formativo farà fede l'originale del foglio-presenze trasmesso al Consiglio dell'Ordine dal soggetto organizzatore dell'evento.
- 3) Al termine del triennio di valutazione, l'iscritto dovrà presentare al Consiglio con comunicazione PEC una autocertificazione riportante tutti i crediti formativi maturati nel triennio, analiticamente distinti e descritti per ciascun anno, allegando prospetto riepilogativo di cui al programma "Riconosco"nel quale vengono elencati tutti gli eventi formativi frequentati e/o l'attività formativa svolta. Nel caso di mancato raggiungimento del numero dei crediti formativi prescritti, l'iscritto è invitato ad allegare una memoria di chiarimenti.

4) Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine incrociando il contenuto dell'autocertificazione con le risultanze dei fogli-presenza sottoscritti in occasione dei singoli eventi formativi, trasmessi al Consiglio dagli organizzatori degli eventi, oltre che dalle risultanze del programma "Riconosco", nonchè con richiesta all'iscritto di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa. In ogni caso l'iscritto ha l'onere di conservare la documentazione attestante la partecipazione agli eventi formativi per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendola a disposizione del Consiglio.

### <u>Articolo 10 – Disposizioni finali</u>

1) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si riserva di integrare e/o modificare la presente Circolare a seguito delle modifiche che il Consiglio Nazionale Forense dovesse apportare al proprio Regolamento ovvero ancora in applicazione delle linee guida e delle circolari interpretative che il Consiglio Nazionale Forense dovesse emanare ai sensi dell'art 8 n. 2 dello stesso Regolamento.